

----- Messaggio originale -----

Da: Ordine Avvocati Torre Annunziata <ordineavvocati.torre@gmail.com>

A: societa.legale@libero.it

Data: 14 febbraio 2019 alle 9.00

Oggetto: NEWSLETTER AGLI ISCRITTI

Sulle attuali tematiche elettorali forensi, questo Ordine ritiene opportuno partecipare agli iscritti alcune informazioni e valutazioni.

Quando fu promulgata la legge 247/12 imperava il sistema del voto per liste ed allora l'Avvocatura, che concorse a scrivere le nuove regole della professione forense, valutò non particolarmente invasiva una disposizione che limitasse a due i mandati consecutivi da potersi espletare come consiglieri dell'Ordine forense (limitazione peraltro rivolta soltanto alla professione legale e mai introdotta per le altre).

Era evidente per tutti che la legge non potesse disporre che per il futuro, anche in riferimento ai Consiglieri ordinistici che avessero espletato in precedenza altri mandati.

Senonché, a dicembre scorso, nella fattispecie, che non presentava incertezze interpretative di sorta, è improvvisamente intervenuta una innovativa sentenza della Cassazione (a sezioni unite per ragioni funzionali perché di gravame avverso decisione giurisdizionale elettorale del C.N.F.), su reclamo relativo alle elezioni del C.O.A. di Caltagirone, secondo la quale, ai fini del conteggio dei due mandati consecutivi per l'applicazione del limite all'ineleggibilità, andrebbero conteggiati anche i mandati svolti precedentemente alla stessa legge 247/12 e alla legge 113/17.

Detta isolata sentenza, che ha quindi effettuato una evidente applicazione retroattiva dell'art. 3 comma 3 della legge 12/7/2017, ha giustificato siffatta lettura della vigente normativa, sulla scorta di un ragionamento opinabile, che non ha evitato severe critiche da parte della migliore e univoca dottrina nazionale.

In realtà, basti qui soltanto accennare che la diversità degli Organismi ordinistici disciplinati dalle diverse normative susseguitesi nel tempo, è assolutamente palese e può sintetizzarsi, icasticamente, già nei seguenti elementi differenziativi: mancanza del potere disciplinare, mandato quadriennale e non più biennale, riduzione delle espressioni di voto a due terzi del numero degli eligendi, obbligo di rispettare la rappresentanza di genere, eliminazione del voto di lista.

Peraltro, non sono passate inosservate alcune annotazioni negative sull'istituzione forense contenute nella detta sentenza, annotazioni assolutamente ingiustificate e arbitrarie.

Sulla portata della sentenza in commento, sulla natura funzionale della sua composizione a sezioni unite (ma non certo "nomofilattica") e sulla reale efficacia della stessa quale mero precedente giurisprudenziale, si è già ampiamente diffuso in un suo scritto il prof. Giovanni Verde, già Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (v. parere dell'11/1/19), cosicché appare ultroneo su tale profilo soffermarsi ulteriormente.

Si può, però, a pieno titolo e legittimamente criticare la sorprendente tempistica della Corte, la quale si è espressa a procedimento elettorale ordinistico già in corso, con candidature già chiuse e con elezioni già in alcuni casi effettuate (v ad es. C.O.A. di Brescia).

I fatti successivi, quali il decreto legge n 2/2019 emesso l'11/1/2019 e l'emendamento governativo relativo inserito nel decreto "semplificazioni" (abrogativo del d.l. stesso e riproduttivo della normativa in esso contenuto), da pochi giorni convertito in legge con l'apposizione della fiducia, sull'onda lunga di certo giustizialismo di moda, hanno evidenziato un sorprendente e acritico allineamento governativo alla suddetta discutibile opzione interpretativa giurisprudenziale, attraverso peraltro una "novella" legislativa, che già allo stato viene tacciata di manifesta incostituzionalità da reclami elettorali annunciati da candidati di vari Ordini Forensi circondariali italiani.

A questo punto, certamente la Corte Costituzionale saprà porre una definitiva e costituzionalmente orientata lettura della citata (invero assolutamente incontestata nella precedente elezione) in tema di elettorato passivo, sgombrando così il campo decisamente da equivoci di sorta sulla fattispecie.

* * *

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, come la maggioranza degli altri C.O.A. italiani, proprio in applicazione del decreto legge richiamato, ora abrogato, ma ripreso dalla legge di conversione del decreto "semplificazione" al fine di evitare situazioni di ingovernabilità e di disordine a seguito di possibili reclami elettorali, ed al fine di poter consentire a tutti la presentazione di candidature, ha deciso di revocare la già fissata assemblea elettiva e di riservarsi di provvedere, con separata deliberazione, a riconvocarla, nel rispetto dei termini di legge, all'esito dell'imminente auspicabile chiarimento normativo della contestata fattispecie.

Infatti, nella relazione illustrativa di detta "novella" legislativa si legge testualmente, tra l'altro, che essa *"reca misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali forensi scaduti il 31-12-18 superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno svolto due mandati consecutivi"*, incertezze *"derivanti dal contrasto interpretativo reso palese dalla sentenza"* citata.

Circa, poi, la proroga del termine di celebrazione della assemblea elettorale, prevista da detta decretazione d'urgenza *"entro il mese di luglio 2019"*, essa *"è volta a consentire ai Consigli uscenti degli Ordini circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa che si introduce, ciò al fine di prevenire successive eventuali contestazioni dell'esito elettorale, cosicché al differimento dei tempi per la convocazione dell'assemblea elettorale consegue la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature"*.

Ciò che appunto, nel pieno rispetto delle indicazioni legislative, ha inteso realizzare il locale Ordine Forense con la citata delibera!

* * *

Ma anche sotto ulteriore profilo appare utile diffondere la presente nota.

Questo Ordine Forense circondariale ha la dignità di Ente Pubblico non economico, di natura Istituzionale.

Esso comunica attraverso note istituzionali trasmesse a tutti gli iscritti, ovvero attraverso comunicati e informative inseriti nel proprio istituito sito telematico, utilizzato per comunicazioni inerenti l'Ufficio.

L'Ente non utilizza "social network", ma nel contempo non può consentire che attraverso di essi si possa recare discredito e disdoro al prestigio ed al decoro dell'Ordine stesso e/o di suoi componenti.

In tal senso si auspica che anche il confronto elettorale non travalichi i limiti di una sana competizione tra professionisti, animati dal solo intento di offrire il proprio sincero e disinteressato impegno al servizio della locale Classe Forense.

* * *

Da ultimo, infine, si rileva che, particolarmente nell'ambito del presente contesto temporale preelettorale, si riscontrano richieste di accesso agli atti, provenienti da alcuni Colleghi del locale circondario.

Bene!

L'Ordine è una "casa di vetro", ove tutto è trasparente e verificabile.

I bilanci e le scritture accompagnatorie, nonché i deliberati assembleari sono pubblicati sul sito istituzionale ordinistico, da cui tutti possono estrarre relative copie.

A tal proposito, però, non sembra né condivisibile, né tanto meno lecito agitare infondate illazioni a fini di indebita propaganda elettorale, peraltro su siti telematici di pubblica ed indiscriminata fruibilità, paventando presunte irregolarità gestionali ovvero difetto di informative assembleari ordinistiche.

Il dibattito elettorale però non deve mai travalicare il limite della corretta dialettica critica per il rispetto della Istituzione ordinistica che tutti noi Avvocati dovremmo avere a cuore e che comunque non può non ricevere assoluta e doverosa tutela, sempre ed in ogni sede.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Avv. Pasquale Damiano

Avv. Gennaro Torrese